CAMERA DEI DEPUTATI N. 995

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLI BORTONE, NAPOLI

Norme in materia di dottorato di ricerca

Presentata il 16 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo una sperimentazione, non sempre facile è necessario metter ordine, meglio ancora riformare la legislazione in materia di dottorato di ricerca, introdotto, come si sa, dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed istituito con successivo decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

In una serie di riunioni, tenute fra il settembre ed il novembre del 1988, i coordinatori del dottorato di ricerca in fisica della quasi totalità degli atenei italiani hanno espresso una serie di considerazioni derivanti, appunto, dalla sperimentazione effettuata, in gran parte condivisibili, almeno in linea di principio, nel momento in cui si propongono il perseguimento, attraverso una legge specifica, ormai improcrastinabile, di almeno tre obiettivi:

1) garantire regolarità e continuità;

2) offrire una garanzia di qualità;

3) adeguare la normativa ad uno *standard* internazionale, almeno europeo.

Tutto ciò in considerazione, anche, del fatto che, l'università italiana deve essere adeguata alle esigenze di interscambio culturale e scientifico derivanti dalla recente istituzione dell'Unione europea.

Nella presente proposta di legge, con l'intento di non istituire nuovi organismi che in qualche modo rendano burocratico e macchinoso l'*iter,* si è preferito affidare un ruolo di organizzazione, programmazione e controllo al consiglio di dipartimento. Un elemento di originalità ci pare possa essere individuato nella circostanza prevista nel comma 3 dell'articolo 1: al dottorato di ricerca possono accedere sia coloro che sono in possesso di laurea, sia chi abbia portato un valido e documentato contributo alla ricerca nel campo scientifico, artistico, letterario. Questo secondo

caso sarà valutato attentamente dal consiglio di dipartimento.

Altro elemento di novità è contenuto nel comma 4 dell'articolo 1 in cui è espressamente prevista una valutazione del titolo di dottore di ricerca con punteggio specifico per rendere realmente spendibile il titolo nel campo della ricerca, pubblica e privata, dei pubblici concorsi in genere e della carriera universitaria. Quanto a quest'ultima non si tratta di istituire il sistema dell'*ope legis*, che diversi guasti ha prodotto nel tempo, nelle università e nel mondo della scuola più in generale, bensì di creare decise premesse per garantire, sotto il profilo culturale e di metodologia della ricerca, l'accesso alla carriera universitaria, anche attraverso il dottorato di ricerca.

Quanto alla composizione della commissione per l'ammissione al corso, all'articolo 2, comma 5, è precisato che essa è composta da quattro docenti ordinari e da un associato delle discipline previste nel dipartimento nel cui ambito il corso stesso è attivato.

L'intero articolo 3 disciplina la erogazione degli assegni di studio e di ricerca che sono fissati nella misura pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola superiore ed annualmente adeguato al costo della vita. Tutte le spese connesse con lo svolgimento dell'attività del dottorato possono essere finanziate o con fondi dell'università destinati alla ricerca o con fondi di enti di ricerca o derivanti da convenzioni di ricerca con terzi o, infine, possono essere finanziati con fondi allo scopo destinati appositamente dall'università.

Il trattamento previdenziale ed assistenziale è quello previsto per i dipendenti pubblici, ai quali sono equiparati i dottorandi.

Con l'articolo 4 si stabilisce che tipo di attività gli iscritti al corso di ricerca debbono svolgere: attività di ricerca e di studio, che consenta loro anche di far maturare la disposizione all'insegnamento, oltre a consentire di approfondire la preparazione scientifica. È loro consentita la organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli studenti.

È, dunque, all'attenzione degli onorevoli colleghi che poniamo la presente proposta di legge, sufficientemente agile, riteniamo, e tale da consentire di poter porre ordine in un settore dell'università nel quale si avverte, pressante, tale necessità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Dottorato di ricerca).

1. Al termine di appositi corsi successivi alla laurea le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca.

2. Il dottorato di ricerca viene conseguito presso il dipartimento. Il piano di studi per il conseguimento del dottorato di ricerca è indicato nello statuto delle università, in relazione all'indirizzo del dipartimento cui si riferisce ed è emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

3. Al corso per il conseguimento del dottorato di ricerca può accedere chi sia in possesso del diploma di laurea o chi, anche senza esserne in possesso, abbia portato un valido e documentato contributo personale alla ricerca nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti. L'ammissione, in quest'ultimo caso, dev'essere deliberata dal consiglio di dipartimento.

4. Il titolo di dottore di ricerca è valutabile, con specifico punteggio, per il profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca, per l'accesso ai concorsi di professore e ricercatore universitario, per i concorsi nel campo della ricerca scientifica.

5. Il titolo di dottore di ricerca può essere conseguito presso un dipartimento da coloro i quali, ammessi a frequentare un corso di ricerca ai sensi dell'articolo 2, abbiano svolto l'attività di studio e di ricerca e superato le prove d'esame delle discipline previste dal corso stesso. La prova finale è costituita dalla presentazione e discussione di una dissertazione scritta o da lavori grafici su un argomento relativo alle discipline del corso.

6. La dissertazione di cui al comma 5 deve essere espressione di un effettivo lavoro di originale ricerca e deve portare un valido contributo scientifico e culturale al settore specifico. La discussione avviene davanti ad una commissione presieduta dal direttore del corso e composta complessivamente da quattro docenti ordinari e da un associato, a larga rappresentanza nazionale.

7. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre né superiore a quattro anni accademici.

ART. 2.

(Ammissione al dottorato di ricerca).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto fissa annualmente i contingenti di corsi da attribuire a ciascun dipartimento, in relazione alle capacità effettive dell'università richiedente in termini di strutture e mezzi finanziari e in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud. In caso di mancata comunicazione alle università entro il 31 maggio di ogni anno si devono intendere confermate le determinazioni del decreto dell'anno precedente.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i criteri ed i finanziamenti, ivi compresi gli assegni di ricerca, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri.

3. L'ammissione al corso di studio e di ricerca si consegue attraverso il superamento di un apposito concorso, indetto con decreto del rettore, articolato in una prova scritta ed in un colloquio, secondo le modalità fissate nel bando di concorso.

4. I laureati col massimo dei voti, che da non più di cinque anni abbiano conseguito, col massimo dei voti, un diploma di perfezionamento rilasciato da una delle scuole

di perfezionamento annesse alle facoltà universitarie della Repubblica, sono ammessi senza concorso a frequentare i corsi di dottorato.

5. La commissione giudicatrice, nominata con decreto del rettore, è costituita da quattro docenti ordinari e da un associato delle discipline previste nel dipartimento, proposti dal consiglio del dipartimento medesimo. Tale commissione è presieduta dal docente ordinario titolare di maggiore anzianità di servizio.

6. Agli ammessi ai corsi di dottorato si estendono, in materia di rinvio del servizio militare di leva, le disposizioni di cui alla lettera *e)* dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

ART. 3.

(Assegno di studio e di ricerca).

1. Ai vincitori del concorso di cui al comma 3 dell'articolo 2 spetta, a carico del bilancio dell'università richiedente, un assegno mensile pari al trattamento economico complessivo iniziale lordo attribuito al docente di scuola superiore.

2. Per i periodi di attività all'estero l'importo dell'assegno di studio è aumentato del 50 per cento.

3. La misura minima dell'assegno di studio e di ricerca è annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Le spese comunque connesse con lo svolgimento dell'attività del dottorando sono autorizzate dal direttore del dipartimento e possono essere finanziate su fondi di ricerca dell'università o di enti di ricerca o derivanti da convenzioni di ricerca con terzi o da fondi allo scopo appositamente destinati nel bilancio delle università.

5. Perdono il diritto all'assegno di studio e di ricerca per l'anno accademico successivo gli iscritti al corso di ricerca che entro il termine di ciascun anno accademico non abbiano sostenuto con esito po-

sitivo gli esami prescritti per ogni singolo anno del corso.

6. A coloro che, dopo il previsto quadriennio, conseguono il dottorato di ricerca, l'assegno può essere confermato, a domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15 per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento riunito nella sola componente docente, qualora il richiedente presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo. Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso altre università e centri di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri ed internazionali, riconosciuti validi dal consiglio di dipartimento. In tal caso l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto all'assegno cessa automaticamente nel caso in cui, prima dello scadere del quadriennio o del successivo biennio, l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una università.

7. Gli iscritti ai corsi di ricerca godono dello stesso trattamento previdenziale ed assistenziale previsto per i dipendenti pubblici ai quali sono economicamente equiparati.

8. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai dottori di ricerca vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei di-

pendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

10. Per gli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

ART. 4.

(Attività degli iscritti ai corsi di ricerca).

1. Gli iscritti ai corsi di ricerca svolgono attività di studio e di ricerca al fine di approfondire la loro preparazione scientifica e di far maturare le loro disposizioni all'insegnamento. In tale ambito essi possono collaborare con i docenti nella organizzazione di seminari e di esercitazioni per gli studenti dei corsi di laurea o di diploma ma non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nelle operazioni di esame.

2. Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono essere impegnati in attività didattiche, né possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita.

3. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di ricerca presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al consiglio di dipartimento, che ne cura la conservazione, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, nonché della valenza scientifica della ricerca. Il consiglio di dipartimento può in ogni caso proporre al rettore, sulla base delle valutazioni effettuate, l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

DDL13-995
Lire 500